

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	740
Data della delibera	01-06-2017
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	LAVORI DI BONIFICA SU PORZIONI EDILI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DEGLI EDIFICI DI VILLA MONTETURLI IN FIRENZE E DEL CENTRO SEMIRESIDENZIALE "L'AQUILONE" IN FIGLINE VALDARNO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DI "LAVORI DI DEMOLIZIONE PREFABBRICATO PRESENTE IN VIA DI SAN FELICE A EMA N. 13-15 A FIRENZE".

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	DELL'OLMO MANUELE
Struttura	S.C. RISTRUTT. E MANUT. TERR. EST. OSP.
Direttore della Struttura	BIGAZZI IVO
Responsabile del procedimento	BIGAZZI IVO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto “*Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1° marzo 2016;
- le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292, n. 293 e n. 291 del 10.03.2016 con le quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Sociali;
- la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il dott. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore Sanitario aziendale;

Vista la delibera n 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di Direttore Generale della Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1 febbraio 2017, ai sensi dell’art.3 – comma 6 – del D.Lgs.502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al dott. Roberto Biagini le funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;

Richiamate:

- le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;
- le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana Centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- il Titolo III del suddetto Decreto “*Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni*” artt. 216 e seguenti;
- gli articoli tuttora vigenti – ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 “*Regime Transitorio*”, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 17 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

PREMESSO che:

- con deliberazione del D.G. n. 810 del 27.05.2016 è stato disposto di procedere ad una indagine di mercato per “manifestazione di interesse” al fine di selezionare n. 5 operatori economici per eseguire i lavori di “Bonifica su porzioni edili con presenza di materiali contenenti amianto degli edifici di Villa Monteturli in Firenze e del Centro semiresidenziale “L’Aquilone” di Figline Valdarno;
- con determina del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 2540 del 31.12.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo afferente l’appalto “lavori di bonifica su porzioni edili con presenza di materiali contenenti amianto degli edifici di Villa Monteturli in Firenze e del Centro semiresidenziale L’Aquilone di Figline Valdarno”, unitamente al quadro economico che evidenzia un costo complessivo pari ad euro 31.500,00 (di cui euro 21.380,29 per lavori, euro 1.619,71 per oneri sicurezza, ed euro 8.500,00 per spese generali e tecniche, oneri fiscali e somme a disposizione dell’amministrazione), finanziato a valere in c/capitale, Piano Investimenti “Mutuo” Cod. Reg. 10.MS01.1310 – Scheda 104.38.7 – ID a.116 – aut. 100465/2016 sub 7;
- con la stessa determina 2540/2016, immediatamente esecutiva, i lavori di cui sopra, in esito all’espletamento di procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa S.O.S. Amianto s.r.l., per un importo di contratto di euro 17.541,61, di cui 15.921,90 per lavori ed euro 1.619,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente ad un ribasso d’asta del 25,530%, oltre IVA dovuta nella misura di legge; (lettera uso commercio prot. 28420 del 27.02.2017);
- in sede di presentazione dell’offerta l’appaltatore si è riservato la facoltà di subappaltare parte dell’opera nei limiti previsti dalla vigente legislazione, ovverosia:
 - opere di demolizione magrone e montaggio/smontaggio ponteggio per un ammontare complessivo non superiore al 30% dell’importo contrattuale;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 23.05.2017;

VISTO che con delibera del Direttore Generale n. 810 del 27.05.2016, l’Ing. Ivo Bigazzi, Direttore S.C. Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali ex Azienda USL 10 Firenze, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e che il medesimo svolge anche le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, comma 1, lett. c) e art. 93 del D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

PRESO ATTO che:

- è pervenuta a questa amministrazione istanza della Società S.O.S. Amianto s.r.l., appaltatrice dei lavori in argomento, acquisita al prot. n. 55730 del 18.04.2017, con la quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione al subappalto dei “lavori di demolizione prefabbricato presente in Via di San Felice a Ema n. 13-15”, rientrante nella cat. OG1, alla ditta Pucci S. di Pucci Silvano & C. s.a.s. con sede in Firenze C.F. 05835150482 per un importo di euro 4.300,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 1.000,00 (istanza agli atti della struttura proponente);

ATTESO che la richiesta di autorizzazione al subappalto è debitamente corredata della documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

CONSIDERATO che:

- le opere oggetto di autorizzazione erano state indicate in sede di offerta come subappaltabili e che le lavorazioni di cui trattasi rientrano nella categoria prevalente OG1;
- l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- la Ditta Pucci S. di Pucci Silvano & C. s.a.s. è in possesso di idonea qualificazione adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto ed è stata positivamente verificata la sua idoneità tecnico professionale ex D.Lgs. 81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007;

VERIFICATI gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art. 80 e all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione;

RILEVATO che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti della ditta Pucci S. di Pucci Silvano & C. s.a.s, prescritta dal D.Lgs. 159/2011 in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, comma 1, lett. c), del medesimo decreto;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero, come nel caso di specie, entro 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000, e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

CONSIDERATO che, in base al disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti e dei certificati attestanti la veridicità di quanto dichiarato con le istanze di cui sopra, ha integrato i giustificati motivi per prorogare il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

ACCERTATO che nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione sull'istanza presentata;

RICORDATO che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Azienda, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al medesimo subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire di rispettare i tempi autorizzatori del subappalto previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTA la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell'Olmo, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali ex Azienda USL 10 Firenze, Ing. Ivo Bigazzi;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di autorizzare la Società S.O.S. Amianto s.r.l., ad affidare in subappalto i lavori rientranti nella categoria prevalente OG1 relativa all'esecuzione dei "lavori di demolizione prefabbricato presente in Via di San Felice a Ema n. 13-15", per un importo presunto di euro 4.300,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso pari a euro 1.000,00 alla ditta **Pucci S. di Pucci Silvano & C. s.a.s.**, con sede in Firenze, Via P. da Cortona n. 20, C.F. 05835150482;

- 2) di precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 3) di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento, sul sito web della stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di garantire di rispettare i tempi autorizzatori del subappalto previsti dalla normativa vigente;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dr. Emanuele Gori)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

II DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dr. Roberto Biagini)

II DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)